

XVII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE AS 1577

AUDIZIONE PRESSO LA I COMMISSIONE PERMANENTE

Il disegno di legge AS 1577 rappresenta uno sforzo significativo per rimodellare il panorama della Pubblica Amministrazione, snellendone la struttura e, di conseguenza, il funzionamento.

Si tratta di materia che ha come beneficiari primi e principali portatori di interesse i cittadini, piuttosto che le categorie professionali dei pubblici dipendenti. Tuttavia, essa incide pure – ed a volte in modo significativo – sulle condizioni di lavoro di questi ultimi, in particolare per quanto riguarda i dirigenti, che vedono trasformati aspetti non secondari della propria collocazione e delle prospettive di riferimento.

Sia consentito pertanto a chi vi parla, a nome di una Confederazione che rappresenta appunto i dirigenti e le alte professionalità, di circoscrivere la propria attenzione a tre passaggi: il primo che riguarda una discrepanza fra la previsione dell'art. 8 e quella dell'art. 10 e gli altri due che riguardano distinte tipologie di dirigenti pubblici, caratterizzate da significative peculiarità, che però non hanno trovato adeguata attenzione nel testo attuale del disegno di legge: i dirigenti scolastici e i dirigenti sanitari, nelle loro varie declinazioni.

Nel primo caso, è da rilevare che l'art. 8 definisce una serie di pubbliche amministrazioni, fra le quali – sotto la lettera d) – figurano (oltre alle scuole di ogni ordine e grado) una serie di altre istituzioni culturali, universitarie e di ricerca. Nessuna di queste amministrazioni è ricompresa in uno dei tre ruoli unici della dirigenza pubblica previsti dal successivo art. 10: la dirigenza scolastica per esserne esplicitamente esclusa; le altre per essere semplicemente omesse dall'elenco di quelle da includere. Eppure nelle istituzioni in questione presta la propria opera un numero non piccolo di dirigenti.

Non si ritiene di formulare al riguardo un emendamento specifico: si richiama però l'attenzione della Commissione sul problema, affinché sia risolto in sede di discussione e votazione del testo.

>

Venendo ora alle due questioni specifiche cui si è dianzi accennato, ho già ricordato che la dirigenza scolastica viene esplicitamente esclusa, nell'attuale testo del disegno di legge, dal ruolo unico della dirigenza pubblica. La *ratio* sottostante sarebbe che si tratta di una dirigenza *professionale*, cioè connotata dall'esercizio prevalente di attività connesse all'istruzione ed alla formazione dei giovani e non da atti di gestione e di organizzazione.

Tale assunto è del tutto infondato. Basterà prendere in esame la definizione di legge del profilo (DLgs. 165/01, art. 25) per rendersi conto che gli aspetti legati alla gestione ed organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali sono di gran lunga prevalenti su quelli connessi con la didattica. In aggiunta, le numerose disposizioni di legge intervenute in materia di lavoro pubblico e di organizzazione degli uffici hanno arricchito (ed appesantito) tale profilo con numerose responsabilità ed adempimenti che nulla hanno a che fare con l'istruzione e la formazione dei giovani.

Per limitarsi solo ad alcuni dei compiti assegnati per legge al dirigente scolastico:

la titolarità delle relazioni sindacali (che molti dirigenti amministrativi non hanno), la rappresentanza legale dell'istituzione, la qualifica di datore di lavoro ai fini della sicurezza, la firma dei contratti di lavoro e degli incarichi di tutto il personale dipendente, la qualifica di titolare del trattamento dei dati, la funzione di responsabile degli acquisti di beni e servizi, la titolarità dell'azione disciplinare. Per non parlare delle funzioni in materia di trasparenza, anticorruzione e quant'altro si viene via via aggiungendo all'elenco.

Un dirigente scolastico gestisce mediamente oltre cento dipendenti (un milione di addetti, fra docenti ed ATA, distribuiti su circa ottomila sedi dirigenziali scolastiche): molte volte di più della grande maggioranza dei dirigenti amministrativi. Svolge funzioni (fra cui quelle ricordate) che molti dirigenti amministrativi di seconda fascia non hanno mai esercitato. Anche nelle Linee Guida sulla "buona scuola", diffuse il 3 settembre dalla Presidenza del Consiglio, si dice "il dirigente scolastico sarà pienamente responsabile della gestione generale".

L'insieme di queste considerazioni, di fatto e di diritto, porta alla conclusione univoca che la dimensione prevalente della sua attività – sia in termini di tempo che di rilevanza oggettiva – consiste nella gestione e nella amministrazione, mentre l'aspetto “professionale”, nel senso delle azioni relative all'insegnamento / apprendimento è prevalentemente esercitato per delega, attraverso i propri collaboratori e le altre funzioni intermedie della docenza.

In tal senso si era del resto già espresso in modo inequivocabile il Consiglio di Stato, con il parere 3994 del 16 ottobre 2003, del quale si riporta di seguito un passaggio chiave:

“La collocazione dei dirigenti delle istituzioni scolastiche nell'ambito della dirigenza statale trova, poi, riscontro nell'art. 1 comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che precisa: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado ...” nonché nell'art. 13 dello stesso decreto legislativo, che, a sua volta, prescrive: “Le disposizioni del presente capo [riguardante la dirigenza] si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo”.

Si deve quindi ribadire con forza che la dirigenza scolastica è una dirigenza pubblica a pieno titolo e che il permanere della sua “separazione” in un contesto di unificazione del ruolo non ha alcuna giustificazione sostanziale.

In relazione a quanto fin qui esposto, questa Confederazione propone di introdurre nel testo del disegno di legge AS 1577 l'emendamento **allegato sub 1**.

>

Proprio il raffronto fra dirigenza scolastica e dirigenza medica e sanitaria aiuta a fare chiarezza sulla natura di entrambe e sul motivo per il quale si chiede un diverso posizionamento delle stesse rispetto al costituendo ruolo unico.

Va chiarito innanzitutto che la divisione, attualmente presente nel testo del disegno di legge fra “dirigenza amministrativa del SSN” e “dirigenza medica e dirigenza tecnica” dello stesso SSN, non corrisponde interamente alla realtà delle diverse professioni sottostanti ed al loro attuale inquadramento contrattuale: talché, se fosse mantenuta nel testo definitivo, potrebbe dar luogo ad effetti indesiderabili, e perfino contrari alle stesse intenzioni del legislatore, al momento dell'attuazione pratica.

In effetti, la dirigenza del SSN è attualmente divisa contrattualmente in dirigenza medica, sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa. Giustamente, il testo attuale prevede che la dirigenza “amministrativa” confluisca nel costituendo ruolo unico dei dirigenti regionali, dato che la parte prevalente – anzi, quasi esclusiva – delle sue attività si svolge appunto in ambito amministrativo e gestionale.

Il contrario accade invece per quella che viene genericamente indicata come “dirigenza medica e tecnica”, che in realtà si declina in numerosi profili ed anche in inquadramenti contrattuali distinti: dirigenti biologi, chimici, fisici, farmacisti e psicologi; che, nel loro insieme, costituiscono la dirigenza tecnica sanitaria.

Sarà quindi necessario integrare la dicitura usata nel testo del disegno di legge, dato che con il termine “dirigenza tecnica” potrebbero essere identificati anche altri profili, che nulla hanno a che vedere con quelli sopra specificati.

Si suggerisce quindi di apportare al testo l’emendamento **allegato sub 2**.

L’esclusione della dirigenza medica e di quella tecnica sanitaria del SSN dal ruolo unico dei dirigenti regionali, se da un lato è necessaria ed opportuna, stante la netta prevalenza nel loro profilo degli atti connessi con le funzioni di natura professionale, lascia però un vuoto normativo, che è necessario a nostro avviso colmare con il rinvio ad un apposito futuro disegno di legge delega.

Tale provvedimento è previsto, tra l’altro dall’art. 22 del patto della salute che regola, per la dirigenza medica e tecnica sanitaria, tutti gli istituti che sono già ricompresi nella presente delega e che riguardano tutti la dirigenza con ruolo unico.

La individuazione delle aree dirigenziali rispetto al D. Lgs. 150/09 è, infine, resa necessaria dal nuovo assetto della dirigenza pubblica in tre ruoli unici e dall’esclusione dagli stessi della dirigenza medica e tecnica sanitaria, per i quali è opportuno prevedere una specifica area, divisa in due settori date la peculiarità della professione medica rispetto alle altre professioni sanitarie.

La soluzione qui suggerita si colloca in una logica di complessiva coerenza rispetto alle altre formulate dalla CIDA; in particolare dà per scontato l’accoglimento dell’emendamento allegato sub 1 e quindi l’assorbimento della dirigenza scolastica nel ruolo unico dei dirigenti statali. In caso contrario, sarebbe impossibile far coincidere le aree contrattuali con i ruoli unici risultanti dall’attuazione del presente

riordino. Vi sarebbero infatti tre ruoli “unici” e due aree al di fuori di essi: quella scolastica e quella medica / tecnico sanitaria, a sua volta suddivisa in due settori.

Nell’assetto proposto, vi sarebbero invece tre ruoli “unici” (il primo dei quali comprendente la dirigenza scolastica) ed a ciascuno di essi potrebbe corrispondere un’area contrattuale. A parte si collocherebbe un’ulteriore area per la dirigenza medica e quella tecnica sanitaria, dando in tal modo attuazione alla previsione introdotta dal DLgs. 150/09.

In relazione a quanto sopra rappresentato, si chiede pertanto di accogliere la proposta di emendamento **allegato sub 3**.

SEGUONO A PAGINA 6 LE TRE PROPOSTE DI EMENDAMENTO

PROPOSTA DI EMENDAMENTO n. 1

All'art. 10, comma 1, lettera b):

sostituire le parole “esclusione dai suddetti ruoli della dirigenza scolastica” con le parole “inclusione nei suddetti ruoli della dirigenza scolastica”.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO n. 2

All'art. 10, comma 1, lettera b, punto 2, in fondo:

sostituire le parole che vanno da “inclusione nel suddetto ruolo unico della dirigenza amministrativa ...” fino alla fine del punto 2 con le seguenti: “inclusione nel suddetto ruolo unico della dirigenza amministrativa del Servizio sanitario nazionale, esclusione dallo stesso della dirigenza medica e della dirigenza tecnica **sanitaria** del Servizio sanitario nazionale, **la definizione del cui nuovo stato giuridico è rinviata ad apposita normativa, coerente con i principi dettati in proposito dal patto per la salute 2014;**”

*[in **grassetto** le modifiche]*

PROPOSTA DI EMENDAMENTO n. 3

All'art. 10, comma 1, in fondo, dopo la lettera n):

aggiungere il seguente capoverso: “o) con riferimento alle aree contrattuali: ridefinizione delle aree contrattuali della dirigenza in misura di una per ogni ruolo unico della dirigenza e di una specifica area della dirigenza medica e tecnica sanitaria del SSN, divisa in due settori.”